

# **TI\_GERICHTE INC.2003.12104 vom 26. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.12104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.12104)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.12104 du 26 août 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.12104 del 26 agosto 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza tecnica della detenzione preventiva subita in Svizzera (REP 1986 p. 161) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

### **E. 2**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti: "L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

### **E. 3**

a) Come già intuibile dai considerandi sui fatti, in concreto gli indizi (oggettivi) di reato emersi dall'inchiesta nei confronti di \_\_\_\_\_ sono quelli elencati dal Procuratore pubblico alle pagine 23 e 24 dell'Istanza di proroga, segnatamente: - organizzazione,

accompagnamento e partecipazione all'incontro di \_\_\_\_\_ tra \_\_\_\_\_ e quattro altri cittadini moldavi \_\_\_\_\_ nel giugno 2002; - mantenimento dei contatti tra \_\_\_\_\_ ed i quattro altri moldavi durante il periodo successivo ed anche ai fini di trasmettere le generalità per la preparazione degli "inviti" a recarsi in Germania; - ritirato e fatto consegnare ai quattro moldavi gli "inviti" trasmessi da \_\_\_\_\_; - partecipato ad ulteriori incontri con \_\_\_\_\_ in Romania nel novembre 2002; si veda pure quanto comunicato dal Procuratore pubblico a \_\_\_\_\_, nel verbale 25 luglio 2003 (VI \_\_\_\_\_).

b) Queste circostanze, la cui esistenza non è contestata neppure dall'accusato (Verbale GIAR 28 febbraio 2003 p. 7 e ss., doc. \_ inc. GIAR 121.2003.1) sono, dal profilo oggettivo, indizi concreti dell'esistenza (rispettivamente della commissione) di atti preparatori punibili ex art. 260 bis CP. Va ricordato che gli atti preparatori costituiscono il passo intermedio tra il semplice parlato ed il passo decisivo che conduce all'inizio del tentativo (DTF 117 IV 384), che deve trattarsi di un comportamento esteriore constatabile che esprima intenzione di proseguire nell'azione, un comportamento inerente disposizioni (atti) concrete d'ordine tecnico o organizzativo (quali il procurarsi documenti o "... auch das Beschaffen von Informationen": Trechsel, Kurzkomentar, no. 2 ad art. 260 bis CP) conformi ad un piano (cioè che abbiano un legame logico tra loro, senza che sia necessario che il piano stesso sia già chiaramente definito: DTF 111 IV 155; Trechsel, no. 3 ad 260 bis). Inoltre, per la consumazione del reato non è necessario che si sia già materialmente in condizione (sempre dal profilo oggettivo) di passare all'atto, rispettivamente che tutti gli atti preparatori previsti siano stati portati a compimento (DTF 111 IV 155). Ritenuto, inoltre, che la cifra 2 della norma in questione è applicabile solo se la rinuncia risulta da una autonoma motivazione interna (DTF 118 IV 366).

c) La conclusione di cui sopra, per divenire definitiva nell'ambito delle competenze di questo giudice (limitate a verosimiglianza e senza pregiudizio per il merito), necessita della presenza d'indizi anche per quanto concerne l'aspetto soggettivo (l'intenzione, che concerne sia gli atti preparatori che il reato progettato), a maggior ragione nella fase conclusiva delle indagini. Come detto, \_\_\_\_\_ nega di aver mai saputo che gli incontri, il reclutamento di altri quattro cittadini moldavi, il mantenimento dei contatti e le procedure per l'ottenimento degli "inviti" e dei visti, avessero quale obiettivo la spedizione punitiva nei confronti delle tre guardie di confine svizzere. Tuttavia, e ancora una volta senza pregiudizio per il merito, indizi che vanno in senso contrario alle sue dichiarazioni esistono e sono sufficienti (per la presente decisione). \_\_\_\_\_, in merito allo scopo ed al contenuto dell'incontro di \_\_\_\_\_, afferma in modo abbastanza esplicito di aver parlato della sua intenzione di vendetta nei confronti dei tre doganieri, di aver promesso 2'000.- EUR per ogni persona che avrebbe partecipato alla "spedizione", di aver richiesto a \_\_\_\_\_ (ed al figlio \_\_\_\_\_) di occuparsi dei visti per la Germania perché da lì si sarebbe poi partiti alla volta della Svizzera (Verbale \_\_\_\_\_ 26.06.2003). Anche a prescindere dal determinare se tali affermazioni possano essere corroborate da quelle di \_\_\_\_\_ (che non ha partecipato personalmente all'incontro di \_\_\_\_\_, ma afferma di aver sentito " personalmente " \_\_\_\_\_ dire al marito che gli avrebbe trovato le persone giuste per la sua vendetta, persone " brave nel tagliare " - Verbale PP \_\_\_\_\_, 4.04.2003 e 12 giugno 2003), va comunque considerato che più elementi concorrono ad indicare che colui che ha effettivamente accompagnato in Svizzera \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) è stato messo in contatto con quest'ultimo dalle stesse persone presenti all'incontro di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), persone con le quali \_\_\_\_\_ (e \_\_\_\_\_) è rimasto in contatto anche durante il viaggio in Ticino il 3 dicembre (si vedano le dichiarazioni ed i

collegamenti telefonici riassunti in Verbale PP \_\_\_\_\_ 16 giugno 2003 e verbali \_\_\_\_\_ 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003). Quanto sopra supporta le affermazioni di \_\_\_\_\_ circa il contenuto della discussione avvenuta a \_\_\_\_\_ in presenza dei \_\_\_\_\_. Analogamente, il fatto che \_\_\_\_\_ sia partito per la Svizzera subito dopo l'arrivo di \_\_\_\_\_, preparandosi a tale viaggio già nei giorni precedenti, permette di pensare che chi doveva recarsi in Germania (quindi anche i \_\_\_\_\_ e gli altri quattro moldavi incontrati a \_\_\_\_\_, sebbene poi impediti alla trasferta dalle difficoltà incontrate nell'ottenere il visto, rispettivamente per passare il primo confine - cfr. per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, cfr. AI 169) fosse informato del reale scopo della trasferta senza dover attendere che le reali finalità della stessa gli venissero indicate dopo l'arrivo in quel paese (con il conseguente rischio, per \_\_\_\_\_, di una non accettazione del cambiamento). Pur non potendosi escludere categoricamente altre possibilità, i fatti e le circostanze sopra descritte indiziano in modo concreto, e sufficiente anche a questo stadio finale dell'istruttoria, la presenza dell'aspetto soggettivo del reato di cui all'art. 260 bis CP, così come contenuto nell'ordine d'arresto. d) Indizi (ancorché non granitici) sono pure presenti in relazione alla conoscenza dell'infrazione progettata, e verso la quale tendono gli atti preparatori. Sebbene lo stesso \_\_\_\_\_ nei suoi verbali resi in Romania (in particolare quelli del 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003) afferma, sostanzialmente che l'intenzione non fosse quella di uccidere, alcune dichiarazioni della moglie (8.12.2002) e le annotazioni trovate a casa sua (cfr. Rapporto di polizia 24 dicembre 2002, AI \_\_\_\_\_) vanno in senso contrario, perlomeno per quella che poteva essere l'intenzione di reato (progettato) al momento degli incontri in Romania e successivi contatti per concretizzare la trasferta in Germania di

## **E. 6**

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco meno di 6 mesi in Svizzera e poco meno di 3 in Romania a fini estradizionali) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione fosse prorogata di qualche mese. Nell'istanza del 12 agosto 2003 si afferma a chiare lettere che l'istruttoria è conclusa e solo è necessario disporre del tempo per espletare le formalità di chiusura (Istanza, p. 26). Tuttavia, non è (ancora) stato effettuato formalmente il deposito degli atti in quanto si attende il Rapporto di Polizia Giudiziaria, sollecitato il 31 luglio 2003 (AI 156). E' già stato detto, sebbene in ambito non completamente analogo (cioè in sede di valutazione delle necessità istruttorie per il mantenimento della carcerazione) dell'irrelevanza dell'attesa del Rapporto di polizia giudiziaria (GIAR 2 maggio 2002 in re P., inc. 492.2001.4). Occorre qui ribadire che se l'inchiesta è conclusa (il che significa che tutti gli elementi sono stati raccolti e prospettati, tutti gli atti d'indagine esperiti) non è ammissibile protrarre la carcerazione nell'attesa (qui prospettata in un mese circa - cfr. Istanza p. 26) del Rapporto di polizia giudiziaria, a maggior ragione quando lo stesso non dovrebbe contenere alcun elemento nuovo da prospettare (rispettivamente quando gli elementi raccolti dalla polizia per delega, sono già agli atti in altra forma - cfr. AI 170). Ne consegue che tale attesa può violare il principio di celerità e, nel caso in esame, impone di limitare la proroga richiesta a poco più di un mese (e fino al giorno 30 settembre 2003),

tempo sufficiente per espletare le formalità di chiusura. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, artt. 111, 112, 122, 183, 184, in relazione con 25, rispettivamente 21 e 22 CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP), artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP, decide 1. L'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato sino al giorno 30 settembre 2003 , compreso. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro

**E. 10**

giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - PP \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni 20 agosto 2003 della difesa e con inc. MP \_\_\_\_\_/2003 di ritorno); - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per \_\_\_\_\_; - Direzione PCT, Lugano-Cadro (per conoscenza); - SEPEM, Taverne-Torricella (per conoscenza). giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.